

i nostri **Esperti**



A cura dell'AVVOCATO
FULVIA FOÏS

AFFARI DI FAMIGLIA

Affidamento dei figli, responsabilit  genitoriale e accenni sull'assegno di mantenimento a pochi mesi dalla riforma della filiazione (d. lgs. 28.12.2013 n. 154)

Cari lettrici e lettori, in questo numero vorrei affrontare, cos  come da alcuni di Voi richiestomi, l'affidamento dei figli con particolare attenzione all'assegno di mantenimento anche a seguito delle modifiche apportate a seguito dell'entrata in vigore a febbraio 2014 della riforma del diritto di famiglia e della filiazione (D. lgs. 28.12.2013 n. 154).

Questa riforma ha, tra le altre cose, abrogato gli artt. 155 – 155 sexies del Codice Civile, che disciplinavano i provvedimenti nei confronti dei figli in caso di separazione dei genitori, ed equiparato i figli naturali ai figli legittimi.

In sostanza oggi sono gli artt. 337 bis – 337 octies del Codice Civile che disciplinano l'esercizio della responsabilit  genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullit  del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi i figli nati fuori dal matrimonio.

Ma che cos'  l'affidamento dei figli?

L'affido dei figli definisce la ripartizione della responsabilit  genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza, causata dalla separazione dei genitori o da cessazione di convivenza more uxorio.

Pertanto, a partire dal mese di febbraio 2014, non si parla pi  di potest  genitoriale ma di responsabilit  genitoriale. Come ho gi  avuto modo di dirvi in qualche rubrica "fa", il nostro ordinamento, con la riforma del 2006, predilige l'affidamento condiviso che prevede, in

caso di cessazione della convivenza dei coniugi o dei conviventi more uxorio, l'attribuzione stabile ad entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilit  genitoriale in regime di comune accordo.

Nonostante il favore legislativo per l'affidamento condiviso, il giudice che pronuncia la separazione ed i conseguenziali provvedimenti relativi ai figli deve valutare, prima di ogni altra, la soluzione che tutela al meglio l'interesse del minore, ragion per cui pu  disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori solo ove ci  risponda al superiore interesse del minore.

Quali sono i presupposti per l'affidamento condiviso?

Il presupposto per tale forma di affidamento   l'assenza di "conflittualit  insanabili" tra i genitori, ovvero il permanere di un' "armonia" tra gli stessi.

Il giudice, quando dispone l'affidamento condiviso, provvede anche sulla residenza dei figli (c.d. collocamento prevalente) e sulle modalit  e tempi con cui l'altro genitore pu  e deve stare con loro. Il genitore cui sono affidati i figli, salva disposizione del tribunale, esercita la responsabilit  genitoriale attendendosi alle condizioni determinate dal Tribunale in sede di separazione o nella successiva modifica delle condizioni di separazione, o con la sentenza di divorzio o nel provvedimento ottenuto ex. 337 bis c.c. Salvo non sia stabilito diversamente, le decisioni di maggiore interesse per i figli (Es. istruzione, educazione, salute, tenendo

conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli stessi) devono essere concordate da entrambi i genitori.

Quali gli spazi per l'affidamento esclusivo?

Con la L. n. 54/2006 il modello dell'affido esclusivo sembrava essere superato e ormai eccezionale, tuttavia la recente riforma attuata dal d.lgs. 154/2013:

ha previsto all'art. 337-quater c.c.:

1. La possibilit  per il giudice di disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore;

2. La possibilit  per ciascuno dei genitori di chiedere, in qualsiasi momento, l'affidamento esclusivo quando sussistano le condizioni indicate al punto 1).

Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore richiedente, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore nei confronti del genitore non affidatario.

Attenzione, per , che se la domanda risulta essere manifestamente infondata, il giudice pu  considerare il comportamento del genitore che ne ha fatto richiesta ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli.

Non sono considerati validi motivi per l'affidamento ad un solo genitore:

- 1) il conflitto tra i genitori, se questi singolarmente non si comportano in modo contrario all'interesse del minore;
- 2) la lontananza fisica dei due genitori;

3) la tenera et  del minore.

Vi segnalo, inoltre, di come il Giudice, nell'adottare i provvedimenti inerenti i minori possa decidere di assumere qualsiasi mezzo di prova che ritenga necessario, anche d'ufficio (ovvero di sua iniziativa).

Pertanto, con il d.lgs. 154/2013   diventato obbligatorio l'ascolto del minore – salvo il caso in cui sia manifestamente superfluo o dannoso per lui – in tutti gli atti in cui devono essere prese decisioni che lo riguardano (per esempio anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori).

L'assegno di mantenimento: che cos' ?

L'assegno di mantenimento   un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma pu  anche essere rimesso ad accordi liberamente concordati e sottoscritti dai coniugi) e consiste nel versamento di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, in favore del coniuge economicamente debole o dei figli nati dal matrimonio o fuori dal matrimonio.

Il d.lgs. 154/2013 ha riformato alcune disposizioni in tema di assegno di mantenimento a favore dei figli di cui tratter  pi  ampiamente nella prossima rubrica.

Se lo desiderate segnalatemi i Vs casi e/o le Vs questioni di maggiore interesse all'indirizzo mail: affaridifamiglia.lapiazza@gmail.com autorizzandomi espressamente anche alla riproduzione parziale del testo da Voi inviati.